



**ISTITUTO COMPRESIVO "ARMANDO DIAZ"**

Viale della Vittoria, 11 – 20069 Vaprio d'Adda  
 Tel. 0290988252 – 0290988430 - Fax 0290970621  
 e-mail: scuoladibasediaz@tiscalinet.it  
 Sito Internet: www.tes.mi.it/diaz

**CRITERI GENERALI PER LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI D'ISTRUZIONE**

(Delibera del Consiglio d'Istituto del 18/01/2001)

Premessa

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione presuppongono una precisa programmazione e si configurano come esperienze d'apprendimento e di crescita della personalità.

Il Collegio dei docenti individua le seguenti finalità educative e didattiche per le visite e i viaggi di istruzione:

- acquisizione di abilità relazionali con i compagni di classe, con gli insegnanti e con gli adulti;
- acquisizione di capacità organizzative al di fuori della realtà familiare e scolastica in senso stretto;
- rapporto con realtà socioculturali diverse dal proprio ambiente;
- conoscenza di realtà ambientali, storico, culturali in collegamento con il lavoro svolto in classe.

Art. 1. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione devono essere predisposti per una o più classi indistintamente per tutti gli alunni compresi i meno abbienti, i quali potranno prendervi parte gratuitamente o dietro versamento di una quota ridotta, accedendo ai fondi a bilancio del Consiglio d'Istituto, compatibilmente con le risorse a disposizione. In nessun caso può essere effettuato un viaggio al quale non è assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli studenti componenti le classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi interessate.

Art. 2. Il piano annuale delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto dopo che sia stato acquisito il parere favorevole del Collegio docenti e del Consiglio di classe/interclasse/intersezione.

Art. 3. I genitori degli alunni partecipanti alla visita guidata o al viaggio d'istruzione devono preventivamente dare il proprio consenso scritto.

Art. 4. Tutti i partecipanti alla visita guidata o al viaggio d'istruzione devono essere muniti di documento di identificazione emesso dall'autorità scolastica.

Art. 5. Qualora, per motivi da giustificare all'insegnante, alcuni alunni non possano partecipare, i non aderenti hanno diritto alla frequenza della scuola e saranno affidati ai docenti di altre classi del plesso. Di tale affidamento dovrà essere data comunicazione in direzione. In caso di partecipazione di tutta la scuola si fa deroga al presente articolo; pertanto l'alunno non ha l'obbligo della frequenza.

Art. 6. Ogni uscita avrà un docente responsabile che ha il compito di depositare in segreteria tutti gli atti connessi al viaggio:

- otto giorni prima della data di effettuazione del viaggio modelli di richiesta e assunzione di responsabilità in duplice copia; autorizzazioni genitori
- entro tre giorni dalla conclusione dell'uscita dettagliata relazione scritta con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

Art. 7. L'autorizzazione è concessa dal Dirigente Scolastico se l'uscita è compresa nel piano annuale già deliberato dal Consiglio d'Istituto. Se non rientra nel piano o presenta termini organizzativi particolari, deve essere avanzata richiesta in tempo utile perché possa essere sottoposta al Consiglio d'Istituto che dovrà autorizzarla espressamente. Eccezionalmente possono essere effettuate le uscite didattiche occasionali legate a mostre o manifestazioni culturali che potranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Art. 8. L'uscita potrà essere effettuata solo quando l'insegnante sarà in possesso dell'autorizzazione scritta.

Art. 9. In caso di avvenimenti eccezionali, di condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli o di assenza di un insegnante accompagnatore, saranno presi provvedimenti per la sospensione della visita guidata o per mettere in atto misure che assicurino il regolare svolgimento della visita stessa.

Art. 10. Il termine ultimo per l'effettuazione delle uscite è fissato al 5 maggio, salvo diversa disposizione del Consiglio d'Istituto.

Art. 11. I pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto della vigente normativa, cioè tramite emissione di mandato da parte della segreteria. I contributi degli alunni saranno versati sul c/c postale della scuola fino a quando sarà possibile il versamento sul c/c dell'Istituto cui è affidato il servizio di cassa.

Art. 12. Per ogni uscita nell'ambito del territorio comunale è sufficiente l'autorizzazione cumulativa all'inizio dell'anno scolastico da parte dei genitori. L'uscita deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, da uno dei suoi collaboratori o dal docente responsabile del plesso.

Art. 13. I docenti accompagnatori hanno l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile, integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11/07/1980 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

Deve essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni; nel caso di partecipazione di alunni portatori di handicap, dovrà essere prevista la presenza di un docente di sostegno.

In ambito comunale può essere prevista la presenza del solo docente della classe, quindi in deroga al rapporto 1/15.

Art. 14. La partecipazione dei genitori degli alunni è consentita solo previa delibera del Consiglio d'Istituto; i genitori, come tutti i partecipanti, devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.